
Autorità: Tribunale S.Maria Capua V. sez. lav.

Data: 12 febbraio 2013

Numero:

CLASSIFICAZIONE

**PROVVEDIMENTI DI URGENZA (ART. 700 c.p.c.) - Condizioni per la concessione
- difetto di specifica misura cautelare**

PROVVEDIMENTI DI URGENZA (ART. 700 c.p.c.) - Varie fattispecie - in genere

INTESTAZIONE

IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

nella persona del giudice Vito Riccardo Cervelli
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31.1.2013
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare ante causam iscritto al n.
11287/2012

Reg. gen. vertente

TRA

S.A. con avv. Carmelo Fazio

RICORRENTE

E

LAUDATO FIORE srl con avv. Raffaele De Luca Tamajo e
Antonio Di
Stasio

RESISTENTE

FATTO

ritenuto che:

per valutare l'ammissibilità dell'azione ex art. 700 c.p.c. occorre verificare se, in astratto, e, quindi, indipendentemente dalle ragioni che in concreto ostano all'esercizio dell'azione o la rendono infondata nel merito, l'ordinamento appresti una forma tipica di tutela, che consenta di conseguire, in via d'urgenza, la tutela innominata prevista dagli artt. 700 e ss. c.p.c. (Cass. 15.6.1999 n. 5925), sicché a ben vedere il c.d. principio di residualità opera nell'ambito della tutela e dei procedimenti di natura cautelare (cfr. Cass. 13.5.1980 n. 3144, che espressamente si riferisce ad "altri provvedimenti cautelari tipici"), come peraltro confermato dalla lettera dell'art. 700 c.p.c., che appunto richiama i casi regolati dalle precedenti sezioni di questo capo, vale a dire procedimenti di natura pacificamente cautelare;

lo speciale rito descritto dai commi 48 e 49 dell'art 1 l. 92/2012 ha natura sommaria (come palesato dal requisito dell'indispensabilità degli atti di istruzione), ma non cautelare, sicché esso non appare astrattamente incompatibile con la procedura di cui all'art. 700 c.p.c. (l'unica, peraltro, che, in forza dell'applicazione dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c. consente la concessione della tutela inaudita altera parte), né in senso contrario appare potersi argomentare sulla scorta della particolare celerità del rito sommario, sol che si rifletta (e tale considerazione appare assorbente) che lo schema processuale tipico del rito del lavoro di cui agli art. 414 e ss. c.p.c. - la cui compatibilità con la domanda ex art. 700 c.p.c. è pacificamente ammessa - si articola in una sola udienza, per una durata teorica massima di giorni 60, né deve trascurarsi che per il giudice delle leggi ogni situazione giuridica deve poter trovare un suo momento cautelare (Corte Cost. 326/1997).

afferzata l'astratta ammissibilità della domanda cautelare, deve rilevarsi che lo stesso ricorrente afferma di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo in data 10.8.2001, mentre risulta documentalmente che l'atto espulsivo contestato in questa sede è stato espressamente subordinato al licenziamento a Lei già intimato (v. doc. 1 fasc. ric.);

il datore di lavoro che abbia già licenziato il prestatore d'opera per un dato motivo, ben può legittimamente recedere per altra causa, fermo restando che il secondo licenziamento dovrà ritenersi produttivo di effetti soltanto allorché il primo venga riconosciuto invalido o inefficace e quindi annullato (Cass. 20.1.2011 n. 1244; Cass. 14.9.2009 n. 19770), sicché la presente domanda cautelare deve giudicarsi inammissibile per difetto di interesse, atteso che non vi è prova - e neppure deduzione, con conseguente impossibilità di ammettere d'ufficio atti di istruzione ex art 669 sexies comma 1 c.p.c. - dell'avvenuto annullamento del primo recesso, di talché quello oggetto del presente giudizio non ha ancora prodotto i propri effetti e l'eventuale declaratoria di sua nullità non consentirebbe la reintegra del prestatore d'opera e quindi non eviterebbe il verificarsi del paventato pregiudizio irreparabile;

la circostanza che la presente decisione si fonda su una diversa valutazione giuridica di circostanze dedotte dalle parti giustifica ex art. 92 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

P.Q.M.

il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;

nulla per le spese di lite

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, il 12.2.2013

Il giudice

Tribunale S.Maria Capua V. sez. lav., 12 febbraio 2013,
